

**REGIONE VENETO
REJON VENETO**



**PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN**

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA N. 145 DEL 11/09/2025

PROPOSTA DI ORDINANZA N. 92 DEL 11/09/2025

OGGETTO: CHIUSURA PARCHEGGIO TEMPORANEO STADIO DEL GHIACCIO DUE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie» come innovato con il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, recante «Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;

VISTO l'articolo 3-bis del predetto D.L. 10/2024 coordinato con la legge di conversione, il quale al comma 3 recita: «Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 [...], se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, comma 2, 3 e 4, e 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;

PREMESSO CHE Fondazione Milano Cortina 2026, soggetto organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, ha comunicato al Comune la necessità di occupare temporaneamente diverse aree sul territorio comunale, tra cui i terreni identificati alle particelle 4589/2, 4591/2, 4579/1 e 4588/1, terreni su cui attualmente insiste un parcheggio temporaneo giusto deliberazione di Giunta Comunale nr.225 del 31/10/2024.

CONSIDERATO che tale occupazione è necessaria a partire dal giorno 15.09.2025.

VISTA l'Ordinanza numero 134 del 05/09/2025;

VISTO il parere favorevole espresso dall'amministrazione Comunale;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 285/1992 Codice della Strada;

VISTA l'Ordinanza generale n.54 del 09.08.2001 e s.m.i che regola la segnaletica delle strade comunali;

RITENUTO necessario sulla base di istruttoria degli uffici competenti, a fronte della richiesta provvedere all'istituzione di un divieto di transito al traffico veicolare e pedonale al fine di tutelare il regolare svolgimento delle attività cantieristiche volte a realizzare opere di pubblica utilità, in coordinamento e conformità con la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro ai sensi del DLgs n.81/2008 che rimane a capo al richiedente ed al legale rappresentante della società esecutrice dei lavori;

VISTO il D.lgs. 285/1992 Codice della Strada e relativo D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada

VISTO il D.L. 09 aprile 2008 n.81-T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro;

VISTO il D.L. 04 marzo 2013 procedure di applicazione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza del traffico veicolare;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTA la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii;

VISTA la proposta di provvedimento con allegati elaborati grafici agli atti dell'ufficio di Polizia locale, responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990;

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 30/01/2024 con il quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico l'ing. Roberto Manfredonia, e il successivo aggiornamento al decreto di nomina n.6 in data 01/08/2024 con il quale è stata affidata la responsabilità del servizio di Polizia Locale;

ORDINA

Dalle ore 00:00 del giorno 15/09/2025 fino a cessate esigenze:

Divieto di accesso, Divieto di transito, Divieto di fermata e Divieto di sosta con avviso di rimozione forzata, eccetto autorizzati, sulle aree di sosta pertinenti PARCHEGGIO TEMPORANEO STADIO DEL GHIACCIO DUE in Via dello Stadio nelle Aree indicate dalla segnaletica esposta in loco.

E fatto obbligo della ditta esecutrice dei lavori di:

- 1) Collocare la segnaletica pertinente al cantiere.
- 2) Collocare la segnaletica in conformità ai modi prescritti dal “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” del Ministero delle II. e TT. Pubblicato in G.U. n. 226 del 26.02.2002, seguire le prescrizioni di cui agli articoli 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e dal 30 al 41 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, D.P.R.495/1992;
- 3) In caso di emergenza, garantire il transito a mezzi di soccorso e delle forze dell’Ordine
- 4) Sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi, dovrà essere tenuta copia della presente Ordinanza da esibirsi in caso di controllo degli organi di Polizia Stradale;

Gli organi di Polizia Stradale sono tenuti a far osservare il presente provvedimento.

Avverte:

- 1) Che la P.A. scrivente è esonerata da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, per danni od infortuni a cose o persone che, per dato e fatto della presente Ordinanza, potessero provenire a terzi
- 2) Si intende a carico e a cura della ditta esecutrice dei lavori il mantenimento delle Condizioni di sicurezza stradale e la tutela della pubblica incolumità nell’area ove opera; Il richiedente è responsabile di qualsiasi danno.

-che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare il presente provvedimento.

-che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale del Comune, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 9 del DPR 1199/1971.

Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale del Comune può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Dispone

che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo sul sito istituzionale del Comune

Il Responsabile del Servizio

Roberto Manfredonia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

